

Decreto del 22 dicembre 2011 - Min. Economia e Finanze

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Allegato 1

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 30 dicembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'[art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#);

Visto il [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'[art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), e l'[art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#), concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'[art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009](#) recante "Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti";

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173](#), recante modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#) concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'[art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

Visto il [decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze](#) con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'[art. 1284 del codice civile](#) e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2012.

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 30 dicembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#), e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in

quaranta volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 30 dicembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Allegato

In vigore dal 30 dicembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

[Torna al sommario](#)

modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012.

Roma, 22 dicembre 2011

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

*Il ragioniere generale
dello Stato*
CANZIO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficienti
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

11A16654

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aversa Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Aversa Valentina, nata l'11 dicembre 1982 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso la Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma in data 7 novembre 2005;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologazione del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 gennaio 2011;

Preso atto che la richiedente ha presentato documentazione varia relativa a formazione in Spagna e Italia;

Considerato che il Ministero dell'educazione spagnolo, con atto del 21 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 marzo 2009, ha certificato l'omologazione della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 25 marzo 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

